



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

*iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dall'art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222*

REGOLAMENTO



L'Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione è un organismo di mediazione di controversie civili e commerciali, ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e al Decreto Interministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 riconosciuto dal Ministero della Giustizia con PDG del 17.12.2007.

Oltre alla formazione ed alla diffusione della cultura della conciliazione, l'Associazione controlla l'operato dei conciliatori rendendosi garante dell'applicazione del presente regolamento e vigila sul loro comportamento garantendone indipendenza, imparzialità e neutralità.

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano

Tel 0233105698 – Fax 0266710422

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966

Sito internet: www.asac-agenzie.it E-mail: info@asac-agenzie.it



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

*iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dall'art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222*

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a qualsiasi controversia riguardante diritti disponibili che le parti intendono risolvere attraverso la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione.

L'organismo vigila, anche attraverso il proprio responsabile, sull'operato dei mediatori e di tutti coloro che prestano la loro opera o il loro servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione affinché venga rispettato l'obbligo della riservatezza su tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nell'ambito della mediazione.

La mediazione potrà essere attivata volontariamente dalle parti, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice ovvero in virtù di una clausola contrattuale.

La procedura di mediazione potrà svolgersi anche secondo modalità telematiche. La piattaforma telematica utilizzata garantisce la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto del requisito della riservatezza.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

Articolo 2

Responsabile dell'Organismo

Il responsabile dell'Organismo è il dott. Pietro Biagio Monterisi, mentre vice responsabile è la d.ssa Silvia Pagani.

Il responsabile dell'organismo vigila sull'operato dei mediatori e di tutti coloro che prestano la loro opera o il loro servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione affinché venga rispettato l'obbligo della riservatezza su tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nell'ambito della mediazione.

Il responsabile dell'Organismo deve inoltre:

- nominare il mediatore, ove non vi abbiano provveduto le parti;
- fissare il primo incontro di mediazione entro 15 giorni dal deposito della domanda;
- convocare le parti attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax e/o via e-mail;
- provvedere alla eventuale sostituzione del mediatore sia nel caso la richiesta provenga dal mediatore sia nel caso in cui la richiesta provenga da una o da tutte le parti coinvolte;
- nominare, su richiesta del mediatore incaricato, uno o più mediatori ausiliari;
- nominare, su richiesta del mediatore incaricato, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali;
- custodire e regolamentare l'accesso al fascicolo della mediazione

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano

Tel 0233105698 – Fax 0266710422

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966

Sito internet: www.asac-agenzie.it E-mail: info@asac-agenzie.it



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

*iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dall'art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222*

debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione;

- curare l'invio al responsabile del registro della scheda di valutazione del procedimento di mediazione alla fine di ogni procedura di mediazione;
- rilasciare alla parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo;
- trasmettere la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

Il responsabile dell'organismo nomina il mediatore che, anche in base alle competenze tecniche relative alla controversia, risponda ai requisiti di imparzialità, neutralità e riservatezza tali da consentire un corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Articolo 3

Iniziativa

La mediazione si attiva attraverso la presentazione, presso la segreteria dell'A.S.A.C., dell'istanza di avvio attraverso l'apposito modulo predisposto dall'Organismo.

L'istanza può essere presentata da una sola delle parti in lite o da tutte le parti coinvolte e congiuntamente.

La domanda deve pervenire ad una delle sedi A.S.A.C. attraverso una delle seguenti modalità:

- a. deposito diretto dell'originale in segreteria;
- b. trasmissione via fax solo negli orari di segreteria, previa telefonata di annuncio e conseguente telefonata di conferma;
- c. trasmissione via posta elettronica;
- d. trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi previsti ai sub b e c la domanda di avvio dovrà essere successivamente depositata presso la sede dell'Organismo prima dell'inizio della mediazione.

La domanda si considera, in ogni caso, depositata solo nel momento in cui perviene all'Organismo in una delle modalità sopra indicate.

Le domande di mediazione sono numerate progressivamente e registrate nell'apposito elenco previsto dalla norme vigenti in ordine cronologico di provenienza. L'elenco è unico per tutto il territorio nazionale.

Alla domanda di mediazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta del versamento di quanto dovuto ad A.S.A.C. per i diritti di segreteria.

In assenza del versamento come sopra indicato la domanda verrà considerata irricevibile ed ASAC non sarà obbligata a svolgere alcuna attività. Non provvederà, pertanto, a nominare il mediatore e non rilascerà alcun verbale o dichiarazione.

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano

Tel 0233105698 – Fax 0266710422

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966

Sito internet: www.asac-agenzie.it E-mail: info@asac-agenzie.it



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

*iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dall'art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222*

La mediazione deve necessariamente concludersi entro quattro mesi dalla data di deposito dell'istanza, considerando come tale il giorno di ricevimento della stessa da parte dell'Organismo. Nel caso in cui le parti si attivino su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

Articolo 4

Luogo di svolgimento della mediazione

La mediazione può svolgersi, senza formalità:

- presso le sedi dell'organismo;
- presso la sede del singolo mediatore;
- presso la sede degli organismi di mediazione con i quali l'A.S.A.C. abbia concluso accordi in merito alla gestione delle procedure di mediazione;
- presso la sede dei singoli mediatori degli organismi di mediazione con i quali l'A.S.A.C. abbia concluso accordi in merito alla gestione delle procedure di mediazione;
- presso qualsiasi altro luogo specificamente indicato dal Responsabile dell'Organismo;
- presso qualsiasi altro luogo che, previa accettazione del Responsabile dell'Organismo, le parti abbiano scelto di comune accordo anche con il mediatore designato o prescelto.

Articolo 5

Nomina del conciliatore

L'elenco dei mediatori iscritti presso il Ministero della Giustizia nelle liste di A.S.A.C. è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.asac-agenzie.it o www.conciliatori.it.

Le parti sono libere di scegliere autonomamente il mediatore e lo indicano nella domanda di avvio. Il Responsabile dell'Organismo ne prende atto e, se non ci sono motivi che ostacolano tale scelta, il mediatore riceverà l'incarico.

Se le parti non scelgono alcun mediatore, il Responsabile dell'Organismo provvederà a nominare il mediatore quando la controparte avrà aderito al tentativo di mediazione assicurandone l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e secondo criteri che potranno riferirsi alla competenza tecnica del mediatore, la localizzazione geografica o una eventuale turnazione decisa dagli organi dell'Organismo.

Articolo 6

Incompatibilità del mediatore

Oltre alle incompatibilità previste dal codice etico, il mediatore non può accettare la nomina nel caso in cui intrattenga qualsiasi tipo di rapporto ovvero nel caso in cui una delle parti del procedimento si avvalga dell'assistenza di un professionista che sia con lui associato o socio.

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano

Tel 0233105698 – Fax 0266710422

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966

Sito internet: www.asac-agenzie.it E-mail: info@asac-agenzie.it



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

*iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dall'art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222*

Articolo 7

Obblighi del mediatore

Il mediatore svolge personalmente l'attività di mediazione. Non può rifiutarsi di svolgere la mediazione che gli viene affidata. E', inoltre, obbligato, prima di iniziare, durante e alla fine di qualsiasi attività legata al procedimento di mediazione affidatogli a:

- sottoscrivere l'accettazione dell'incarico;
- sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti coinvolte nella mediazione;
- sottoscrivere una dichiarazione di neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia oggetto della mediazione;
- trasmettere al Responsabile dell'Organismo tutte le dichiarazioni sopra descritte;
- trasmettere al Responsabile dell'Organismo tutta la documentazione ricevuta dalle parti per l'inserimento nel fascicolo della procedura;
- segnalare ai sensi della disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche le operazioni sospette;
- consegnare alle parti, alla fine del procedimento, la scheda di valutazione del servizio allegata al presente regolamento, avendo cura di ritirarla compilata e recapitandola al responsabile dell'organismo.

L'accettazione dell'incarico comporta, per il mediatore, l'obbligo di osservare scrupolosamente il presente regolamento con l'allegato codice etico.

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto divieto, altresì, di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore, dopo l'inizio della mediazione, è obbligato a:

- corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo;
- comunicare qualsiasi evento sopravvenuto che possa pregiudicare la sua imparzialità o la sua indipendenza;
- comunicare qualsiasi altro caso di impedimento.

In caso di richiesta di sostituzione, il Responsabile dell'Organismo provvederà a nominare un altro mediatore iscritto nell'elenco.

Nel caso in cui la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo, sulla sua sostituzione decide il Presidente del Consiglio Direttivo dell'A.S.A.C..

Articolo 8

Avvio della mediazione

Il Responsabile dell'Organismo, ricevuta la domanda di avvio della mediazione e

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano

Tel 0233105698 – Fax 0266710422

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966

Sito internet: www.asac-agenzie.it E-mail: info@asac-agenzie.it



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

*iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dall'art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222*

verificato il pagamento di quanto dovuto dalle parti istanti, provvede a:

- nominare il mediatore, ove non vi abbiano provveduto le parti;
- fissare il primo incontro di mediazione entro 15 giorni dal deposito della domanda;
- trasmettere alla parti la comunicazione attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax e/o via e-mail, agli indirizzi indicati nella domanda di avvio, comunicandone altresì gli importi da versare all'organismo in base al valore della lite indicato nella domanda stessa;
- allegare alla predetta comunicazione copia della domanda di avvio.

Ricevuta la comunicazione del responsabile dell'Organismo, le parti diverse da quella istante, se decidono di partecipare alla mediazione devono:

- comunicare tempestivamente alla segreteria dell'Organismo di mediazione la loro intenzione di partecipare;
- versare l'importo richiesto;
- comunicare il nome dei partecipanti alla mediazione;
- comunicare eventuali diversi recapiti dove ricevere la documentazione o le comunicazioni relative alla mediazione;
- l'indicazione del diverso valore della lite.

Articolo 9

Partecipazione delle parti

Tutte le parti chiamate in mediazione possono farsi assistere da una o più persone di fiducia o da parte di uno o più avvocati.

Alle persone fisiche viene espressamente richiesto di partecipare personalmente alla sedute di mediazione. Solo in caso di gravi ed eccezionali motivi può essere ammessa la partecipazione di rappresentanti.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia, con esonero di ogni responsabilità dell'Organismo circa la verifica dei soggetti legittimati a conferire tali poteri.

La presenza dei rappresentanti e degli assistenti dovrà essere comunicata con congruo anticipo.

Articolo 10

Procedimento di mediazione

La mediazione viene svolta senza alcuna formalità procedurale lasciando al mediatore la scelta del metodo più opportuno per condurre la procedura, tenendo conto delle circostanze del caso e della volontà delle parti. E' fatto obbligo al mediatore di informare le parti sulle caratteristiche della procedura, così come riportate in premessa, sulla normativa, che viene riportata in appendice per poter prendere visione, e sul metodo di lavoro che intende adottare, attenendosi anche al codice etico.

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano

Tel 0233105698 – Fax 0266710422

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966

Sito internet: www.asac-agenzie.it E-mail: info@asac-agenzie.it



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

*iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dall'art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222*

Il mediatore non decide sulla controversia e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. E' autorizzato a svolgere incontri congiunti e separati con le parti senza alcun limite di numero e tempo.

Le parti hanno diritto di accesso a tutti gli atti del procedimento di mediazione che le parti depositano in sessione comune e in sessione separata. Il fascicolo, debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, è custodito dal responsabile dell'organismo.

Se le parti forniscono documenti al mediatore questi verranno inseriti nel fascicolo della mediazione a disposizione di tutte le parti.

Rimarranno riservate le dichiarazioni rese al mediatore da una parte nelle sessioni separate.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni private. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Alle parti e' assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione.

In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Ove l'incontro di mediazione, fissato dal responsabile dell'organismo, non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria

adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante abbia dichiarato di non voler comunque dare corso alla mediazione, la stessa si ha per non effettuata e nessuna dichiarazione verrà emessa né dal mediatore né dal responsabile dell'organismo né dalla segreteria dell'organismo. In questo caso non potrà considerarsi esperimento il tentativo di mediazione.

Affinché possa considerarsi esperimento il tentativo di mediazione occorre almeno la presenza della parte istante, anche in assenza della parte invitata o viceversa.

In questo caso il mediatore può iniziare il procedimento di mediazione con l'unica parte presente e, se del caso raccogliere la proposta negoziale della parte presente per comunicarla alla parte assente.

In questo caso la proposta si intende formulata dalla parte e non dal mediatore.

Ai fini del presente regolamento, l'unico soggetto legittimato a redigere il verbale di mediazione, compreso quello che ha esito negativo, è il mediatore e non la segreteria o il responsabile dell'organismo.

Articolo 11

Conclusione della procedura

La mediazione si considera conclusa quando:

- anche solo una parte abbandona la mediazione;
- il mediatore ritiene inutile proseguire la mediazione perché le parti assumono un atteggiamento ostile, si rinchiudono nelle loro posizioni o mantengono un comportamento

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano

Tel 0233105698 – Fax 0266710422

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966

Sito internet: www.asac-agenzie.it E-mail: info@asac-agenzie.it



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

*iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dall'art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222*

contrario alle regole della buona educazione;

- le parti non raggiungono l'accordo;
- le parti rifiutano la proposta del mediatore valutativo;
- le parti raggiungono l'accordo.

Se le parti raggiungono l'accordo amichevole, il mediatore provvederà a redigere processo verbale della procedura al quale verrà allegato il testo dell'accordo che le parti provvederanno a redigere personalmente o con l'aiuto dei propri consulenti.

E' fatto assoluto divieto al mediatore di redigere l'accordo per conto delle parti.

Il verbale della procedura e gli eventuali allegati devono essere sottoscritti dalle parti dinanzi al mediatore che ne certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti. Se con l'accordo le parti concludono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato a spese delle parti.

Se le parti non raggiungono l'accordo il mediatore provvede a redigere il verbale della procedura.

Se le parti non raggiungono un accordo il mediatore non formulerà nessuna proposta conciliativa.

Solo se le parti ne faranno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, il mediatore informerà tempestivamente il responsabile dell'organismo che provvederà a nominare un mediatore valutativo.

Prima di fare ciò il mediatore facilitativo si preoccuperà di informare le parti sulle conseguenze giuridiche di tale richiesta e specificatamente il contenuto dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che così recita:

Articolo 13 – Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano

Tel 0233105698 – Fax 0266710422

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966

Sito internet: www.asac-agenzie.it E-mail: info@asac-agenzie.it



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

*iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dall'art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222*

motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

Articolo 12

Mediatore valutativo

Il responsabile dell'organismo, su richiesta del mediatore facilitativo incaricato della mediazione, nomina un mediatore valutativo per soddisfare la congiunta richiesta delle parti.

Il mediatore valutativo, con l'accettazione dell'incarico sottoscrive la dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alle parti coinvolte nella mediazione e la loro controversia e le invia al responsabile dell'organismo.

Il mediatore valutativo fissa l'incontro con le parti per avere informazioni sulla controversia e sulle richieste delle parti.

Prima di iniziare la trattazione della controversia il mediatore valutativo si preoccuperà di informare le parti sulle conseguenze giuridiche di tale richiesta e specificatamente il contenuto dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che così recita:

Articolo 13 – Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

In caso di mancata partecipazione di una parte all'incontro fissato dal mediatore valutativo spetta allo stesso mediatore valutare se sussistano gli elementi necessari per poter procedere alla formulazione della proposta.

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano

Tel 0233105698 – Fax 0266710422

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966

Sito internet: www.asac-agenzie.it E-mail: info@asac-agenzie.it



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

*iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dall'art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222*

Articolo 13

Formulazione della proposta

Il mediatore valutativo una volta raccolti, durante gli incontri con le parti, tutti gli elementi necessari formula la sua proposta di conciliazione.

La proposta dovrà essere formulata per iscritto e fatta pervenire alle parti attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano;
- fax;
- posta elettronica;
- ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Tranne il primo caso, nel quale il mediatore riceve l'avviso di ricevimento, dovrà essere richiesto alla parte di dare comunicazione di ricevimento della proposta.

Le parti devono far pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla data del ricevimento, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine di sette giorni, la proposta si ha per rifiutata.

In ogni caso il mediatore valutativo provvede a redigere processo verbale che verrà sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore. Il verbale dovrà riportare l'indicazione della proposta. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione o la loro impossibilità di sottoscriverlo.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle

dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Articolo 14

Obbligo di riservatezza

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono alle riunioni e agli incontri, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nel corso della mediazione.

Il mediatore, i suoi collaboratori e tutti coloro che prestano il loro servizio all'interno di A.S.A.C. non possono essere obbligati a riferire le informazioni acquisite durante la procedura e a testimoniare in qualsiasi procedimento giurisdizionale.

E' ammessa solo la divulgazione di dati statistici, a condizione che essi rimangano del tutto anonimi e comunque non idonei a far riconoscere l'identità delle parti.

Articolo 15

Verbale della procedura

Il mediatore dà atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di mediazione.

Se il tentativo viene esperito, il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, dà atto dell'esito dell'incontro.

Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti.

Solo se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di mediazione, ove non sia raggiunto l'accordo, si conclude con una proposta del mediatore, così come previsto dai precedenti articoli 10, 11 e 12.

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano

Tel 0233105698 – Fax 0266710422

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966

Sito internet: www.asac-agenzie.it E-mail: info@asac-agenzie.it



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

*iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dall'art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222*

Articolo 16

Indennità

Salvo diverso accordo, per il servizio di mediazione fornito dai mediatori Asac è previsto il pagamento di una indennità che comprende le spese di avvio, le spese amministrative e l'onorario del mediatore. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito dell'accettazione.

Le indennità sono dovute da ciascuna parte secondo l'importo indicato nella tabella.

L'importo massimo delle indennità di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento può essere aumentato in misura non superiore al 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima,

l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

In caso di successo della mediazione l'importo delle spese di mediazione è aumentato del 20%.

Nei casi in cui la mediazione riguarda materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 l'importo delle spese di mediazione è ridotto di un terzo.

Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento l'importo delle spese di mediazione è ridotto di un terzo.

Le spese di mediazione sono aumentate del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Le indennità di mediazione devono essere corrisposte per intero prima dell'inizio dell'incontro di mediazione; in caso contrario, il responsabile dell'organismo comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto su comunicazione alle parti dallo stesso responsabile dell'organismo.

Le indennità di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano

Tel 0233105698 – Fax 0266710422

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966

Sito internet: www.asac-agenzie.it E-mail: info@asac-agenzie.it



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

*iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dall'art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222*

L'indennità di conciliazione indicata è dovuta in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

Il compenso di eventuali esperti o consulenti che siano stati nominati, con il consenso delle parti, per un parere su specifiche competenze tecniche, viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. Tale compenso rimane a carico delle parti.

Articolo 18

Esclusione di responsabilità

Eventuali responsabilità per atti od omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione del procedimento di mediazione non possono essere addebitati all'Organismo di mediazione, al Responsabile dell'Organismo, al Mediatore designato o ai loro collaboratori, tranne in caso di dolo o colpa grave.

E' inoltre responsabilità e competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia al procedimento di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenuta nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l'esatta individuazione di tali recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito

Valore della lite		per ciascuna parte
da euro	fino a euro	euro
	1.000	300
1.001	5.000	500
5.001	10.000	800
10.001	25.000	1.200
25.001	50.000	2.100
50.001	250.000	4.000
250.001	500.000	8.000
500.001	2.500.000	12.000
2.500.001	5.000.000	20.000
oltre euro	5.000.001	25.000

Articolo 17

Modulistica

La modulistica per la procedura di mediazione e' la seguente:

Domanda di avvio della procedura di mediazione

Ricevuta di deposito della domanda di mediazione

Consenso all'avvio della procedura di mediazione

Accettazione di nomina del mediatore

Verbale della procedura di mediazione.

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano

Tel 0233105698 – Fax 0266710422

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966

Sito internet: www.asac-agenzie.it E-mail: info@asac-agenzie.it



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

*iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione
previsti dall'art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222*

- e ricezione della domanda di mediazione e/o mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;
- la forma ed il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante o consulente;
 - le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio ed alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia.

notorietà dovrà allegare alla stessa la seguente documentazione:

- modello ISEE;
- dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione;
- certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti.

Articolo 19

Gratuito Patrocinio

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, oltre a depositare presso l'Organismo di mediazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di

Articolo 20

Interpretazione e rinvio normativo

Il mediatore è tenuto all'applicazione delle norme di questo Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

Qualsiasi altra regola di natura procedurale verrà valutata e applicata dall'Organismo di Mediazione.

Il procedimento di Mediazione è disciplinato dalle leggi vigenti in Italia e ne produce i relativi effetti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano

Tel 0233105698 – Fax 0266710422

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966

Sito internet: www.asac-agenzie.it E-mail: info@asac-agenzie.it